

# **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

*Provincia di Teramo*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**Per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.**

### **ART.1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art.12 della legge 7.8.1990 n.241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi e ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici;

### **ART.2**

#### **DEFINIZIONI**

Ai soli fini del presente Regolamento:

- a) per concessione di sovvenzioni si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc. aventi rilevante entità a carattere continuativo;
- b) per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc. aventi carattere di straordinarietà ;
- c) per concessione di sussidi ed ausili finanziari si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art.38 della Costituzione Italiana;

In particolare si intende:

- per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona ed ha carattere continuativo secondo le disposizioni Regionali o Statali;
- per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie come:
  - incendio abitazione;
  - allagamento abitazione;
  - distruzione di beni per altre cause accidentali;
  - interventi chirurgici in Italia o all'estero di componente della famiglia che comportino un onere rilevante non riconosciuto dal servizio sanitario nazionale non effettuabili in Italia in una struttura pubblica ( in questo caso non si tiene conto dei limiti di reddito previsti nel successivo art. 9);
- per attribuzione di "vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dall'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

### **ART.3**

#### **COMMISSIONE CONSULTIVA**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento é istituita una Commissione Comunale Consultiva che esprimerà parere preventivo su ogni atto deliberativo, composta da:

- Sindaco o un suo delegato, in qualità di Presidente;
  
- 2 componenti designati dai gruppi di maggioranza
  
- 1 componente designato dai gruppi di minoranza;

Potranno essere designati tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, purché in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti a consigliere comunale. La Commissione viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale e rimane in carica per tutto il periodo di durata dell'Amministrazione. Fungerà da Segretario della Commissione il dipendente comunale responsabile del procedimento, ai sensi degli art.4, 5 e 6 della Legge n.241/90, con qualifica non inferiore alla VI^.

#### ART.4 CRITERI GENERALI

La utilizzazione delle somme disponibili all'interno di ciascuno dei campi di intervento previsti dal presente Regolamento dovrà essere improntata al rispetto dei seguenti criteri:

a) Ogni associazione, per avere diritto a contributi, deve svolgere attività socialmente utili ed atte in particolare alla educazione morale e civile dei giovani e/o al miglioramento della qualità della vita degli anziani.

b) Le associazioni debbono dimostrare serietà e continuità nel tempo dell'attività svolta.

Costituisce motivo di preferenza nell'erogazione dei contributi l'adesione ad associazioni e federazioni a livello nazionale e regionale.

Per quanto riguarda quelle già operanti, i contributi dovranno essere erogati a società ed associazioni che abbiano almeno svolto una documentata e positiva attività . Per quelle che si costituiscono "ex novo", i contributi potranno essere erogati generalmente dopo i primi due anni di attività . Potranno essere concessi contributi anche ad Associazioni, regolarmente costituite fin dal 1^ anno di attività , sempreché presentino valida e circostanziata documentazione circa programmi e/o progetti a specifica finalità sociale, corredati da Bilanci Previsionale certi e concreti.

#### ART.5 CONTRIBUTI - SOVVENZIONI-VANTAGGI ECONOMICI (SOGGETTI BENEFICIARI)

##### -CONTRIBUTI-

Possono beneficiare dei contributi, come definite dal precedente art.2:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, Enti, gruppi, comitati, ecc. aventi e non, personalità giuridica, la cui attività abbia per la collettività , rilevante importanza sociale e svolgenti attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico, turistico, sociale, culturale, sportivo etc.. e subordinate al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

#### ART.6 CRITERI PER L'EROGAZIONE

I contributi hanno carattere occasionale e straordinario. Essi vengono erogati ad Enti, Associazioni, Comitati, ecc..anche privati, per scopi di rilevanza sociale, culturale, turistica, sportiva, religiosa, ecc.

Le concessioni definite "contributi" devono essere opportunamente deliberate. Nella medesima delibera dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato le condizioni per l'erogazione. Per contributi di rilevante entità finanziaria (oltre i 5.000.000) l'Amministrazione Comunale esercita funzioni di controllo e verifica sullo stato di attuazione del progetto, oggetto dell'intervento.

1) Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Municipale, a seguito di richiesta degli interessati.

2) Con la richiesta di erogazione, di cui al punto precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4) Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente punto 2), il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere sulla somma programmata, acconti proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa.

#### ART.7

### CRITERI E PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI-SOVVENZIONI-VANTAGGI ECONOMICI

#### - 1- CONTRIBUTI-

Si potrà accedere ai benefici definiti "contributi", previa presentazione di domanda indirizzata al Sindaco.

Dalla domanda dovranno risultare:

-l'oggetto, la finalità e la durata dell'iniziativa;

-il grado di coinvolgimento dei cittadini;

-il costo complessivo presunto;

-l'indicazione degli Enti , Pubblici ed economici, ecc. cui sia stata inoltrata analoga richiesta.

- Atto Costitutivo e Statuto se trattasi di Società , Associazioni e/o Enti);

-Bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi tre esercizi finanziari;

Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti ostativi, ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Il Sindaco o un suo delegato convocherà la Commissione Consultiva per il necessario parere. L'erogazione dei contributi é contestuale o successiva all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art.6 della legge 26.4.1983 n.131, significando che, comunque il contributo netto, soprattutto per quanto attiene le società sportive, ad es.priviligerà :

-la squadra di basket maggiore e la squadra di calcio maggiore;

-quelle società che praticano lo sport di base e, principalmente svolgono attività di promozione dello sport tra i giovani.

I contributi e le sovvenzioni saranno erogati con vincolo di destinazione, significando che i beneficiari dovranno rimettere rendiconto e la somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi. Dopo l'istruttoria, la Giunta Municipale procede all'eventuale concessione mediante adozione di deliberazione e conseguente emissione del mandato di pagamento.

#### - 2- SOVVENZIONI-

Possono beneficiare delle sovvenzioni:

-le persone fisiche;

-le persone giuridiche;

-le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica, la cui attività , oggetto della sovvenzione, abbia per la collettività rilevante importanza sociale.

Per i soggetti beneficiari, che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti ostativi, ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Le sovvenzioni hanno carattere continuativo. Assumono forma di convenzione stipulata con Enti, Associazioni, Comitati, anche privati, per scopi di grande rilevanza sociale, come ad es.lotta alle tossicodipendenze, assistenza agli

anziani ed ai portatori di "handicaps", assistenza ai minori o anche di ampia progettualità inerente la cultura, il turismo, lo sport.etc..

L'Amministrazione Comunale esercita funzioni di controllo e verifica dello stato di attuazione dei progetti, oggetto di sovvenzione. Le concessioni definite "sovvenzioni" sono deliberate dal Consiglio Comunale, qualora impegnino più esercizi finanziari. Nella medesima delibera dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato le condizioni speciali per l'erogazione.

Si potrà accedere ai benefici, definiti "sovvenzioni", solo previa presentazione di specifica domanda, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda dovranno risultare:

- l'oggetto e la finalità dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini,
- il costo complessivo presunto;
- l'indicazione di Enti, Pubblici ed economici, cui sia stata inoltrata analoga richiesta;
- l'entità dell'intervento richiesto;
- Atto Costituti e Statuto se trattasi di società e/o associazioni.
- Bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi tre esercizi finanziari;

Il Sindaco o un suo delegato convocherà la Commissione di cui all'art.3 per il necessario parere consultivo.

1) Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Municipale a seguito di richiesta degli interessati.

2) Con la richiesta di somministrazione di cui al punto precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5) La Giunta Municipale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa.

### - 3- VANTAGGI ECONOMICI

1) Possono beneficiare di vantaggi economici :

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc...non aventi personalità giuridica.

2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:

A) godimento di un bene comunale mediante:

- 1) concessione a titolo gratuito e/o oneroso di edifici o locali di proprietà del Comune;
- 2) concessione in locazione di alloggi di proprietà del Comune in favore degli sfrattati;
- 3) concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc. a titolo gratuito, per manifestazioni patrocinate o promosse in collaborazione con il Comune, anche a pagamento, per iniziative non patrocinate a carattere privato;
- 4) concessione dell'uso gratuito di impianti, di strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune per manifestazioni patrocinate e/o comunque promosse in collaborazione con il Comune.

B) Fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- 1) mensa scolastica;
- 2) soggiorni estivi per minori e per anziani;
- 3) assistenza domiciliare agli anziani;
- 4) servizi organizzati direttamente o patrocinati dal Comune;
- 5) gite ed escursioni giornaliere a fini didattici e culturali (da specificare all'atto della richiesta) organizzate da istituti scolastici aventi sede nel territorio comunale. Per l'uso degli automezzi, finalizzato ad attività didattiche e riconducibili alla presente disposizione, non sono dovuti rimborsi di alcun genere.

In riferimento al N. 2- punto A del presente articolo (concessione alloggi comunali), va precisato che l'assegnazione é regolata, in generale, da normative specifiche (Legge Regionale 16.12.1981 n.59, come modificata dalla Legge Regionale 26.08.1986 n.44 e dalla Legge Regionale 11.09.1986 n.55)

C) Per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, con l'indicazione di:

- a) motivi della richiesta;
- b) uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o, comunque, a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, i gruppi, i comitati ecc...,l'atto costitutivo e statuto per società e/o associazioni;
- e) bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi tre esercizi finanziari;

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Municipale e, se dato per un periodo di tempo superiore a 3 mesi, dovrà risultare da regolare contratto e nella stessa delibera dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento.

Per l'uso occasionale del bene non é richiesto il contratto. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive( illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale di assistenza.

#### ART.8

Le richieste degli interessati devono essere presentate, o fatte pervenire, al Comune nel rispetto dei seguenti tempi e modalita:

- a) Quelle relative a manifestazioni od interventi di carattere consolidato e ricorrente, ovvero continuativo, superiori a 30 giorni, il termine di presentazione delle domande é fissato al 30 agosto di ogni anno per le richieste riguardanti l'anno solare immediatamente successivo in modo da permettere agli uffici competenti di valutare le richieste e predisporre l'utilizzo dei servizi o beni comunali, in maniera programmata.
- b) Quelle di carattere occasionale dovranno pervenire almeno un mese prima del materiale svolgimento dell'iniziativa,

al fine di consentire un ponderato esame della richiesta e l'attivazione dei provvedimenti amministrativi necessari per andare all'accoglimento della stessa.

## ART.9 SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

Con gli interventi definiti "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione Comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazione di grave precarietà al fine di evitare risposte esclusivamente assistenziali alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art.10, comma 1 n.10 del D.P.R. 24.7.1977 n.616.

### SOGGETTI BENEFICIARI

1) Possono beneficiare di sussidi e ausili finanziari:

- a) le persone residenti nel Comune;
- b) le persone non residenti, ovvero di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi;

2) L'esame delle istanze per ottenere sussidi ed ausili finanziari dovrà essere preceduto dall'accertamento delle condizioni finanziarie delle persone obbligate agli alimenti, di cui all'art.433 del Codice Civile.

3) Le persone di cui al comma 1 lett.b e c) del presente articolo, dovranno essere prima identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Urbana.

4) L'istanza dovrà essere corredata da relazione dell'Assistente Sociale che valuterà lo stato di indigenza e di bisogno.

5) Per valutare lo stato di indigenza o di bisogno delle persone di cui alla lettera a) del presente articolo, verrà di volta in volta preso in considerazione, oltre la denuncia dei redditi dell'intero nucleo familiare, ovvero i certificati di disoccupazione, anche l'eventuale onere sostenuto dal richiedente per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vive, il tenore di vita complessivo, eventuali proprietà di beni mobili e immobili.

6) Il Sindaco o suo delegato convocherà la commissione di cui all'art.3 del presente Regolamento, per il necessario parere consultivo.

In ordine ai criteri di valutazione della condizione di indigenza si opererà attraverso i seguenti elementi obiettivi:

-nucleo di convivenza familiare del richiedente così composto:

-coniuge

-figli

-genitori

-altri conviventi

Il nucleo di convivenza familiare é in pratica quello risultante dallo stato di famiglia integrato dai soggetti che di fatto convivono nella stessa famiglia. I soggetti che risultano "distaccati" dallo stato di famiglia, per essere considerati "soli" devono realmente avere un'abitazione separata, devono costituire o far parte di un nucleo a se stante e provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

Il limite di reddito, analogamente a quanto previsto per gli indigenti che hanno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria, é stabilito in misura pari a quello previsto per il conseguimento dell'assegno sociale individuale maggiorato di un importo corrispondente dell'ammontare annuo dell'assegno sociale base.

Per ciascun componente, oltre il primo, va aggiunto un importo pari ai 2/3 del limite di reddito previsto per il conseguimento dell'assegno sociale.

-il limite di reddito per il conseguimento della pensione e l'importo della stessa, sono soggetti a perequazioni semestrali( 1 maggio- 1 novembre), pertanto sono considerati indigenti fino al 31.12.di ogni anno e alla pubblicazione di nuovi

limiti, i soggetti con reddito lordo complessivo, riferito a tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare non superiore ai seguenti limiti:

ESEMPI:

- Importo assegno sociale per l' anno 1997 L.498.250 mensili;

nucleo di convivenza familiare composto da 1 persona: L.12.954.500;

nucleo di convivenza fam. composto da 2 persone: L.17.272.500;

nucleo di convivenza fam. composto da 3 persone: L.21.590.500;

nucleo di convivenza fam. composto da 4 persone: L.25.908.500;

nucleo di convivenza fam. composto da 5 persone: L.30.226.500.

#### ART.10 AUSILI FINANZIARI

1) La concessione degli ausili finanziari, é disposta normalmente a richiesta degli interessati o su proposta dell'Ufficio Assistenza e Beneficienza.

2) Solo nei casi di assoluta e accertata urgenza, previo accertamento dello stato di bisogno, la concessione di ausilio finanziario potrà essere disposta dal Sindaco con ordine di servizio tramite l'Ufficio Economato.

#### ART.11 EMISSIONE AVVISO PUBBLICO

1) L'Amministrazione Comunale, ovvero l'Ufficio Assistenza e Beneficienza, provvederà all'emissione di avviso pubblico entro il 30 settembre di ogni anno, da affiggere su tutto il territorio comunale e contenente tutte le informazioni utili per accedere ai contributi assistenziali

2) Le domande, corredate da necessaria documentazione comprovante lo stato di bisogno dovranno essere presentate entro il 20 novembre di ogni anno e riguarderanno i contributi da erogare nell'anno immediatamente successivo.

3) I sussidi a carattere continuativo hanno cadenza mensile